

Spett.le

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE

Territorio, urbanistica e difesa del suolo

PEC: territorio@pec.regione.lombardia.it

c.a.:

Assessore **VIVIANA BECCALOSSI**

viviana_beccalossi@regione.lombardia.it

Direttore **PAOLO ILDO BACCOLO**

paolo_baccolo@regione.lombardia.it

Oggetto: indirizzi applicativi della Segnalazione certificata di inizio dell'attività.

Con comunicato dell' 8 ottobre 2010, codesta Direzione ha tempestivamente chiarito i termini di applicazione in regione Lombardia della segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA), introdotta dalle modifiche all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 di cui alla legge 122 del 2010. Fino a qui sembrava tutto chiaro.

L'interpretazione dell'articolo 19 della legge 241 del 1990, fornita con D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 5, comma 2, lettera C) ha dato adito a ulteriori dubbi, almeno per quanto concerne l'applicazione della SCIA in Regione Lombardia. Quando il decreto, poi convertito nella legge 106 del 2011, prevede le esclusioni, fa esplicito riferimento alle denunce di inizio dell'attività (DIA) alternative o sostitutive del permesso di costruire. Assodato che, per effetto della legge regionale n. 12 del 2005, in Lombardia tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti a permesso di costruire (art. 33), che la DIA è alternativa al permesso di costruire (art. 41) e verificato che la SCIA si applica solo alla DIA non sostitutiva del permesso di costruire (d.l. 70/2011), non si può che desumere che **la segnalazione certificata di inizio dell'attività non è applicabile in Lombardia.**

È vero che l'articolo 41 della legge regionale per il governo del territorio ha cercato di chiarire il contrario confermando l'applicabilità della SCIA nei casi e nei termini previsti dall'articolo 19 della legge 241/1990 e dall'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.l. 70/2011, ma è anche vero che proprio il riferimento al decreto ne rende quantomeno dubbia l'applicazione.

Quanto sopra premesso, noto che le tesi interpretative sopra esposte sono applicate da alcune amministrazioni comunali sul territorio regionale e che le stesse sono apparse su riviste di informazione specializzata, si chiede un chiarimento che sia per quanto possibile definitivo, consentendo ai tecnici comunali ed ai professionisti di operare con maggiore certezza del diritto e minore conflittualità.

Cordiali saluti.



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO
STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
FONDAMENTI, STRATEGIE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
territorio@pec.regione.lombardia.it

PEC 2840 del 17/04/2014

**Oggetto : Applicazione della SCIA.
Parere**

Con nota comunale prot. n. 2050 del 21 marzo 2014, si chiede di chiarire l'ambito di applicazione della SCIA in Regione Lombardia alla luce di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lett. c), del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011. Questa disposizione statale, confermando un chiarimento interpretativo già formulato dal Ministero per la Semplificazione normativa a fronte della legge n. 122/2010, ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA "ordinaria", non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, che – come noto – risulta particolarmente estesa nella legislazione di Regione Lombardia. Ciò posto, proprio a seguito della richiamata previsione statale, l'applicabilità della SCIA in Regione Lombardia risulta ora espressamente affermata nell'art. 41 della L.R. n. 12/2005, al comma 1 come modificato con l'art. 15 della L.R. n. 4/2012. L'applicabilità riguarda nella nostra Regione pochissimi interventi, più precisamente quelli non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest'ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001:

- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001,
- interventi di restauro e di risanamento conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001.

Si segnala, da ultimo, che è intenzione di questo Assessorato proporre una chiara definizione,

anche in sede legislativa, dell'ambito di applicazione della SCIA in Regione Lombardia, ciò che potrà avvenire nel contesto dell'iniziativa di revisione della L.R. n. 12/2005 che si spera possa concretizzarsi nei prossimi mesi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

MARIA MAGGI

